

Fibret s.r.l.

Inglese	Italiano
<p data-bbox="150 454 651 488">General Trade Rules for Wood Pulp</p> <p data-bbox="150 528 316 562">1. Preamble</p> <p data-bbox="150 566 778 674">These General Trade Rules shall apply, except when modified by express agreement accepted in writing by both the Seller and the Buyer.</p> <p data-bbox="150 678 778 1003">The following general terms and conditions of sale (hereinafter “<i>General Conditions</i>”) of Fibret s.r.l. with registered office at Viale G. Carducci, no. 407, 55100 Lucca (LU) – Italy (hereinafter the “<i>Seller</i>”), apply to all our quotations, sales, order confirmations of products (hereinafter “<i>Products</i>”), and to transactions of similar nature between the Seller and the Customer (hereinafter the “<i>Parties</i>”)</p> <p data-bbox="150 1008 778 1189">The Seller publishes these conditions on their institutional website at the following link: www.fibret.it , fulfilling the obligation to make them known to the Customer (hereinafter the “<i>Customer</i>”).</p> <p data-bbox="150 1229 778 1554">These General Conditions take precedence over any additional or different terms and conditions of the Customer, to whom notice of objection is hereby given. Acceptance by the Customer is limited to these terms and conditions. Neither the Seller’s commencement of execution nor delivery shall be deemed or constituted as acceptance of the Customer’s additional or different terms and conditions.</p> <p data-bbox="150 1594 451 1628">2. Contract formation</p> <p data-bbox="150 1632 778 1778">The Seller’s quotations are valid for 10 (ten) consecutive days beginning with the day of the quotation, unless indicated otherwise in the quotation itself.</p> <p data-bbox="150 1783 778 1850">The Seller may disregard any purchase orders received after the above term.</p> <p data-bbox="150 1854 778 1991">Unless otherwise agreed in the quotation, a sales contract is formed upon receipt by the Customer of the Seller’s written acceptance of the order, including in electronic form.</p>	<p data-bbox="804 454 1433 521">Norme commerciali generali per la pasta di legno</p> <p data-bbox="804 562 986 595">1. Preambolo</p> <p data-bbox="804 600 1433 745">Le presenti Norme commerciali generali si applicano, salvo modificazioni apportate mediante accordo espresso accettato per iscritto sia dal venditore che dall'acquirente.</p> <p data-bbox="804 750 1433 1075">Le seguenti condizioni generali di vendita (di seguito “<i>Condizioni Generali</i>”) Fibret s.r.l. con sede legale situata a Viale G. Carducci, 407, 55100 Lucca (LU) – Italy (di seguito “<i>Venditore</i>”), si applicano a tutte le nostre quotazioni, vendite, conferme d’ordine di prodotti (di seguito “<i>Prodotti</i>”) e alle transazioni di natura analoga tra il Venditore e il Cliente (di seguito “<i>Parti</i>”).</p> <p data-bbox="804 1079 1433 1225">Il Venditore pubblica le presenti condizioni sul proprio sito istituzionale al seguente link: www.fibret.it , adempiendo all’obbligo di renderle note al cliente (di seguito “<i>Cliente</i>”)</p> <p data-bbox="804 1265 1433 1626">Le presenti Condizioni Generali hanno la precedenza su qualsiasi termine e condizione aggiuntivo o diverso del Cliente a cui si fa presente comunicazione di obiezione. L'accettazione da parte del Cliente è limitata a questi termini e condizioni. Né l'inizio dell'esecuzione né la consegna da parte del Venditore saranno considerati o costituiti come accettazione dei termini e condizioni aggiuntivi o diversi del Cliente.</p> <p data-bbox="804 1666 1185 1700">2. Formazione del contratto</p> <p data-bbox="804 1704 1433 1850">I preventivi del Venditore sono validi per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal giorno del preventivo, a meno che non sia diversamente indicato nel preventivo stesso.</p> <p data-bbox="804 1854 1433 1921">Il Venditore può ignorare qualsiasi ordine di acquisto ricevuto dopo il termine di cui sopra.</p> <p data-bbox="804 1926 1433 1991">Salvo diversamente concordato nel preventivo, un contratto di vendita è formato al ricevimento</p>

<p>Issuance of a purchase order shall mean acceptance of these General Conditions, and waiver of any Customer terms and conditions. No order shall be binding unless and until it is accepted by the Seller in writing. Any orders collected by the Seller's agents or intermediaries are not binding and are subject to the Seller's written confirmation.</p> <p>3. Title to goods The ownership of goods is transferred to the Customer, as well as the risk transfer, in accordance with Incoterms® 2020 adopted by the ICC (<i>International Chamber of Commerce</i>).</p> <p>4. Product details All Products as well as technical specifications, quantity, quality, packaging are contained in the quotation and/or order confirmation.</p> <p>5. Quantity: Weight and moisture Unless otherwise stated, the word tonne in this contract shall mean 1,000 kilogrammes air-dry weight, gross for net. The term air-dry shall mean ninety per cent (90%) absolutely dry pulp and ten per cent (10%) water. The pulp shall be packed in bales of declared uniform weight and air-dry content or a specification to be provided stating the weight and air-dry content and number of each bale. Each bale shall bear a number or other identification mark to enable the time of manufacture to be determined by the Seller in case of need.</p> <p>6. Quantity: Margin For operational convenience, a margin of ten per cent (10%), either more or less, on the contract quantity is allowed. When two or more shipments are made under the same contract, the margin for the total contract quantity may not exceed ten per cent (10%) of the amount to be shipped with the final shipment to fulfil the contract.</p> <p>7. Quantity: Disputes about air-dry quantity (a) If the Buyer disputes the air-dry content of the pulp invoiced, they must do so within a time limit of thirty (30) days after the unloading of</p>	<p>da parte del Cliente dell'accettazione scritta dell'ordine da parte del Venditore, anche in forma elettronica. L'emissione di un ordine di acquisto implica l'accettazione delle presenti Condizioni Generali e la rinuncia a qualsiasi termine e condizione del Cliente. Nessun ordine sarà vincolante a meno che e fino a quando non sia accettato per iscritto dal Venditore. Gli ordini raccolti tramite agenti o intermediari del Venditore non sono vincolanti e sono soggetti alla conferma scritta del Venditore.</p> <p>3. Titolo di proprietà dei beni La proprietà della merce viene trasferita al Cliente, così come il trasferimento del rischio, in conformità agli Incoterms® 2020 adottati dalla ICC (<i>Camera di Commercio Internazionale</i>).</p> <p>4. Dettagli del prodotto Tutti i prodotti, nonché le specifiche tecniche, la quantità, la qualità, l'imballaggio sono contenuti nel preventivo e/o nella conferma dell'ordine.</p> <p>5. Quantità: peso e umidità Salvo diversamente specificato, la parola ton o tonnellata nel presente contratto significa 1.000 chilogrammi di peso secco all'aria, lordo per netto. Il termine secco all'aria significa novanta per cento (90%) di polpa assolutamente secca e dieci per cento (10%) di acqua. La polpa deve essere imballata in balle di peso uniforme dichiarato e contenuto di aria secca o una specifica da fornire che indichi il peso e il contenuto di aria secca e il numero di ogni balla. Ogni balla deve recare un numero o un altro segno identificativo per consentire al venditore di determinare il momento di fabbricazione in caso di necessità.</p> <p>6. Quantità: Margine Per la comodità del noleggio è consentito un margine del dieci per cento (10%) in più o in meno sulla quantità contrattuale. Quando due o più spedizioni vengono effettuate ai sensi dello stesso contratto, il margine per la quantità contrattuale totale non può superare il dieci per</p>
---	--

the goods at the place of destination, and base their claim on a test which must show a difference of more than one per cent (1%) in air-dry pulp content. In that case, they may submit their claim to the Seller and at the same time provide the Seller with the details of the Buyer's test and with at least two names of suitable and competent analysts. If at the time there exists a valid list of analysts approved by the trade associations of the Parties, the analysts must always be selected from this list first.

(b) If the Parties fail to agree on the exact quantity within seven (7) days of the Seller's receiving the claim and the details of the test, a retest shall take place as soon as the Seller has selected one of the analysts proposed. If the Seller has not made their choice within fifteen (15) days of the receipt of the names, the Buyer has the right to appoint one of the analysts proposed.

(c) The retest shall be performed in accordance with existing ISO Recommendations or, for grades not covered by such recommendations, according to a method agreed upon between Buyer and Seller. The Seller shall have the right to be represented at the retest. Not less than one-half (1/2) of the disputed consignment shall be available for the retest, otherwise no claim can be established. If the difference in net weight does not exceed one per cent (1%) compared with the original invoice, the invoice shall stand as originally rendered. The analyst's findings shall be final and all expenses incidental to the retest shall be paid by the Party in error.

(d) The buyer shall, however, in any case pay the invoice when due. Final adjustment shall be made when the retest is completed and according to its result.

8. Quality

(a) If the Buyer disputes the quality of the pulp delivered, they must do so within the time limit of thirty (30) days after the unloading of the goods at the place of destination and, within the same time, state their claim as well as provide the Seller with the facts on which they are basing said claim.

(b) If the Buyer has made their claim as specified above and the Parties cannot reach a

cento (10%) di quanto deve essere spedito con l'ultima spedizione per adempiere al contratto.

7. Quantità: controversie sulla quantità di essiccazione all'aria

(a) Se l'acquirente contesta il contenuto di polpa essiccata all'aria fatturato, deve farlo entro un limite di tempo di trenta (30) giorni dopo lo scarico delle merci nel luogo di destinazione e basare il suo reclamo su un test che deve mostrare una differenza di oltre l'uno per cento (1%) nel contenuto di polpa essiccata all'aria. In tal caso, può presentare il suo reclamo al venditore e allo stesso tempo fornire al venditore i dettagli del test dell'acquirente e almeno due nomi di analisti idonei e competenti. Se al momento esiste un elenco valido di analisti approvati dalle associazioni di categoria delle parti, gli analisti devono in primo luogo essere sempre scelti da tale elenco.

(b) Se le parti non riescono a concordare sulla quantità esatta entro sette (7) giorni dal ricevimento del reclamo e dei dettagli del test da parte del venditore, verrà effettuato un nuovo test non appena il venditore avrà scelto uno degli analisti proposti. Se il venditore non ha fatto la sua scelta entro quindici (15) giorni dal ricevimento dei nomi, l'acquirente ha il diritto di nominare uno degli analisti proposti.

(c) Il nuovo test deve essere effettuato in conformità alle raccomandazioni ISO esistenti o per i gradi non coperti da tali raccomandazioni secondo un metodo concordato tra acquirente e venditore. Il venditore ha il diritto di essere rappresentato al nuovo test. Non meno della metà (1/2) della spedizione in contestazione deve essere disponibile per il nuovo test, altrimenti non può essere stabilita alcuna richiesta. Se la differenza nel peso netto non supera l'uno per cento (1%) rispetto alla fattura originale, la fattura deve essere mantenuta come originariamente resa. Le conclusioni dell'analista devono essere definitive e tutte le spese accessorie al nuovo test devono essere pagate dalla parte in errore.

(d) L'acquirente dovrà comunque pagare la fattura alla scadenza. La rettifica finale dovrà essere effettuata al termine del nuovo collaudo e in base al risultato dello stesso.

settlement of the dispute, the matter shall be referred to arbitration. Not less than sixty per cent (60%) of the consignment under dispute shall be available for the taking of samples, which can be determined by the arbitrators, otherwise no claim can be established.

(c) Should the pulp delivered be found upon arbitration not to conform with the quality of the pulp according to the specifications and/or the sample sold, but usable nevertheless by the Buyer in their normal production, the arbitrators shall award an adequate allowance to the Buyer. But should the pulp be found not usable, the arbitrators shall award rejection. The arbitrators shall, however, be entitled to award rejection only if eighty per cent (80%) or more of the consignment in question remains.

(d) In the event of an award of rejection or of an allowance of twenty per cent (20%) or more of the CIF value on account of quality in favour of the Buyer on two successive consignments of the same brand of pulp under this clause, the Buyer has the right to cancel the balance of the contract if only one brand is contracted for, and, if more than one brand is contracted for, to cancel all future deliveries of the brand object of the award.

(e) The Buyer shall promptly unload and properly store and cover by insurance any shipment made to the Buyer pending a decision of the dispute.

(f) The Buyer shall in any case pay the invoice when due. Final adjustment shall be made when the decision of the arbitrators is given and according to its result.

9. Payment terms

Payment terms are specified in the order confirmation as sent by the Seller on a case-to-case basis for each sales contract.

Unless agreed otherwise, all payments must be made by bank transfer.

If payment is agreed, in whole or in part, through letter of credit, such letter of credit shall be issued by first class banks that have adopted the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits issued by the International Chamber of Commerce (ICC), version in force at the time the sales contract is concluded.

8. Qualità

(a) Se l'acquirente contesta la qualità della polpa consegnata, deve farlo entro il termine di trenta (30) giorni dallo scarico della merce nel luogo di destinazione e, entro lo stesso termine, presentare il suo reclamo nonché fornire al venditore i fatti su cui basa tale reclamo.

(b) Se l'acquirente ha avanzato la sua richiesta come specificato sopra e le parti non riescono a raggiungere una risoluzione della controversia, la questione sarà sottoposta ad arbitrato. Non meno del sessanta per cento (60%) della spedizione in contestazione sarà disponibile per il prelievo di campioni, che possono essere determinati dagli arbitri, altrimenti non potrà essere stabilita alcuna richiesta.

(c) Qualora la polpa consegnata dovesse risultare in sede di arbitrato non conforme alla qualità della polpa secondo le specifiche e/o il campione venduto, ma comunque utilizzabile dall'acquirente nella sua normale produzione, gli arbitri assegneranno un'adeguata indennità all'acquirente, ma qualora la polpa dovesse risultare non utilizzabile, gli arbitri assegneranno il rifiuto. Gli arbitri avranno tuttavia il diritto di assegnare il rifiuto solo se della spedizione in questione rimane l'ottanta per cento (80%) o più.

(d) Nel caso in cui venga assegnato un rifiuto o un'indennità pari o superiore al venti per cento (20%) del valore cif a causa della qualità a favore dell'acquirente su due spedizioni successive della stessa marca di polpa ai sensi della presente clausola, l'acquirente ha il diritto di annullare il saldo del contratto se è stato stipulato un contratto per una sola marca e, se è stato stipulato un contratto per più di una marca, di annullare tutte le future consegne della marca oggetto dell'aggiudicazione.

(e) L'acquirente dovrà scaricare tempestivamente, immagazzinare correttamente e coprire con assicurazione qualsiasi spedizione effettuata all'acquirente in attesa della decisione sulla controversia.

(f) L'acquirente dovrà in ogni caso pagare la fattura alla scadenza. La rettifica finale verrà effettuata quando verrà resa la decisione degli

Letters of credit shall be opened in accordance with the Seller's instructions and deadlines indicated in the order confirmation, otherwise the Seller may suspend any execution of the sales contract without prejudice to any further rights and remedies.

All bank fees are charged to the Customer's account, except confirmation charges, if any.

10. Delayed payment and ownership of the goods

(a) If the Buyer delays payment, each time it becomes due the Seller shall be entitled to interest on such sum at a rate of five per cent (5%) above the official discount rate or the official minimum lending rate, as appropriate to the country of the Buyer. When the price is payable in a currency other than that of the Seller's country, the Seller is also entitled to compensation if the exchange rate is less favourable to them on the day of delayed payment than it was on the last day when payment was due.

(b) If the Buyer is in default of payment and the delay is not attributable to errors by transferring banks, the Seller has the right to cancel the contract with affect fourteen (14) days after giving notice if the payment has still not reached them at that time. In the case of instalment contracts, such cancellation applies to the balance of the contract including or not including, as the Seller so elects, the shipment for which the Buyer is in default of payment.

(c) Delivered pulp shall – to the extent permitted by the law of the Buyer's country – remain the property of the Seller until the entire sum due under the contract is paid. The ownership of the pulp includes the right to the goods as delivered or adapted and the right to the receivables which the Buyer may have incurred from disposing of the pulp or of products made thereof.

(d) Should the Buyer default in making a payment under the terms of the contract, the Seller shall have the right to suspend deliveries until payment, upon giving notice to that effect to the Buyer.

(e) Should the Buyer or the Seller become insolvent or go into liquidation or have a

arbitri e in base al risultato della stessa.

9. Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento sono specificate nella conferma d'ordine inviata di volta in volta dal Venditore per ciascun contratto di vendita .

Salvo diverso accordo, tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario.

Se il pagamento è concordato, in tutto o in parte, tramite lettera di credito, tale lettera di credito deve essere emessa da banche di prima classe che hanno adottato le Uniform Customs and Practice for Documentary Credits emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), versione in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita. Le lettere di credito devono essere aperte in conformità con le istruzioni del Venditore e le scadenze indicate nella conferma dell'ordine, altrimenti il Venditore può sospendere qualsiasi esecuzione del contratto di vendita senza pregiudizio di ulteriori diritti e rimedi.

Tutte le spese bancarie saranno addebitate sul conto del Cliente, ad eccezione delle spese di conferma, se presenti.

10. Ritardo nel pagamento e proprietà della merce

(a) Se l'acquirente ritarda il pagamento, ogni volta che questo diventa dovuto il venditore avrà diritto agli interessi su tale somma a un tasso del cinque per cento (5%) superiore al tasso di sconto ufficiale o al tasso di prestito minimo ufficiale, come appropriato per il paese dell'acquirente. Quando il prezzo è pagabile in una valuta diversa da quella del paese del venditore, il venditore ha anche diritto a un risarcimento se il tasso di cambio è meno favorevole per lui il giorno del ritardo del pagamento rispetto a quello dell'ultimo giorno in cui il pagamento era dovuto.

(b) Se l'acquirente è inadempiente nel pagamento e il ritardo non è attribuibile a errori delle banche trasferenti, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto con effetto quattordici (14) giorni dopo aver dato preavviso se il pagamento non gli è ancora pervenuto. Nel caso di contratti rateali tale annullamento si applica al saldo del contratto, inclusa o meno, a scelta

receiver appointed, or otherwise be found to be in such financial position that it may reasonably be assumed that they will not be able to fulfil their obligations, the other Party shall have the right to cancel the contract if the first Party has not, within ten (10) days from the notice, provided a satisfactory guarantee for their fulfilment of the contract.

11. Delivery

All deliveries are determined in accordance with the contractually agreed INCOTERM® in accordance with the clause provided in the quotation and order confirmation.

All risks related to the Products shall pass to the Customer upon delivery of the Products to the first carrier, unless otherwise agreed in writing in accordance with the "Incoterm" applicable to the delivery in question. All such risks shall pass to the Customer also in case the Customer delays in collecting the Products when ready for collection, and the Customer shall also bear any and all charges for storage, care and insurance, or other applicable charges.

12. Product warranty

The Seller hereby warrants that the Products are suitable for the intended use according to what agreed upon, based on product details as mentioned in Art. 4, and the order confirmation terms, and comply with the Italian laws and EU regulations where applicable.

13. Limitation of damages

(a) If the pulp delivered is found lacking in quality and a rejection of the faulty pulp is agreed or awarded by arbitration, the Seller is under the obligation without undue delay to replace the faulty pulp at their own expense and reimburse the costs that the Buyer may have incurred in receiving, storing and reloading the faulty pulp, but is not otherwise able to pay compensation or damages of any kind because of the defect. When there is a lack of quantity or a defect in quality, which is not causing rejection, the Buyer pays only for the pulp delivered or for the reduced value, respectively, of the faulty pulp, and shall not otherwise be compensated and is not entitled to damages.

del venditore, la spedizione per la quale l'acquirente è inadempiente nel pagamento.

(c) La polpa consegnata rimarrà, nella misura consentita dalla legge del paese dell'acquirente, di proprietà del venditore fino al pagamento dell'intera somma dovuta ai sensi del contratto. La proprietà della polpa include il diritto alla merce così come consegnata o adattata e il diritto ai crediti che l'acquirente può aver acquisito dallo smaltimento della polpa o dei prodotti da essa realizzati.

(d) Qualora l'acquirente non effettui un pagamento ai sensi dei termini del contratto, il venditore avrà il diritto di sospendere le consegne fino al pagamento, previa comunicazione all'acquirente.

(e) Qualora l'acquirente o il venditore diventino insolventi o vadano in liquidazione o venga nominato un curatore o si trovino in una situazione finanziaria tale da far ragionevolmente supporre che non saranno in grado di adempiere ai propri obblighi, l'altra parte avrà il diritto di recedere dal contratto se la prima parte non ha fornito entro dieci (10) giorni dalla notifica una garanzia soddisfacente per l'adempimento del contratto.

11. Consegna

Tutte le consegne sono determinate in base agli INCOTERM® concordati contrattualmente, in conformità alla clausola riportata nel preventivo e nella conferma d'ordine.

Tutti i rischi relativi ai Prodotti passeranno al Cliente al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, salvo diverso accordo scritto in conformità con l'"Incoterm" applicabile alla consegna in questione. Tutti i rischi passeranno al Cliente anche nel caso in cui il Cliente ritardi nel ritiro dei Prodotti quando sono pronti per il ritiro, e il Cliente sosterrà anche tutti i costi di stoccaggio, cura e assicurazione, o altri applicabili.

12. Garanzia del prodotto

Il Venditore garantisce che i Prodotti sono idonei all'uso previsto secondo quanto concordato, in base ai dettagli del prodotto come menzionato nell'Art. 4 e ai termini della conferma dell'ordine, e sono conformi alle leggi

(b) When either Party is liable for damages to the other, these shall not exceed the loss, which the Party in fault could reasonably have foreseen at the time of the conclusion of the contract nor include consequential damages.

(c) If one Party alleges a breach of contract by the other Party, they must take all necessary measures to mitigate the loss resulting from the breach, provided that and in so far as they can do so without unreasonable inconvenience or cost. If they fail to take such measures, the Party in breach may claim a reduction in the damages.

14. Exemption from liability (Force Majeure)

(a) The following shall be considered grounds for exemption from liability if they occur after the conclusion of the contract – or when they have occurred before that time, if their effects were not clearly foreseeable before the conclusion – and they prevent, hinder or delay the Buyer's production or acceptance of the pulp or the Seller's production or delivery of pulp through the means agreed; namely: war; risk of war; insurrection; blockade; requisition; embargo; calling up of personnel for military service; currency restrictions; export or import prohibitions or restrictions; restrictions in the use of energy power; labour conflicts; general shortage of personnel, transport and materials; water shortage; fire; flood; storm; obstruction of railways; obstruction of navigation due to ice at the port of shipment; loss or detention at sea; non delivery, faulty or delayed delivery by the Seller's suppliers of raw material and other commodities for production, and any other circumstances beyond the control of the Parties.

(b) The Buyer or the Seller, as the case may be, may suspend performance under this contract on the grounds of exemption, neither Party being responsible to the other Party for any damage resulting from such suspension. Shipment in transit from the Seller's facilities must, however, always be accepted by the Buyer.

(c) In the event of suspension of performance for less than twenty (20) consecutive days, shipments shall be resumed as soon as practicable for the full contract quantity. When such suspension shall have continued for a period of twenty (20) consecutive days or more,

italiane e ai regolamenti dell'UE ove applicabili.

13. Limitazione dei danni

(a) Se la polpa consegnata risulta carente di qualità e viene concordato o assegnato un rifiuto della polpa difettosa tramite arbitrato, il venditore è tenuto a sostituire senza indebito ritardo la polpa difettosa a proprie spese e a rimborsare le spese che l'acquirente potrebbe aver sostenuto per ricevere, immagazzinare e ricaricare la polpa difettosa, ma non è altrimenti in grado di pagare un risarcimento o danni di alcun tipo a causa del difetto. Quando vi è una mancanza di quantità o un difetto di qualità, che non causa il rifiuto, l'acquirente paga solo per la polpa consegnata o per il valore ridotto, rispettivamente, della polpa difettosa e non sarà altrimenti risarcito e non ha diritto a danni.

(b) Quando una delle parti è responsabile per i danni all'altra, questi non devono superare la perdita che la parte in colpa avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto né includere i danni consequenziali.

(c) Se una parte lamenta una violazione del contratto da parte dell'altra parte, deve adottare tutte le misure necessarie per attenuare la perdita derivante dalla violazione, a condizione e nella misura in cui può farlo senza irragionevoli inconvenienti o costi. Se non riesce ad adottare tali misure, la parte inadempiente può richiedere una riduzione dei danni.

14. Esonero responsabilità (Forza Maggiore)

(a) I seguenti casi sono considerati casi di esonero di responsabilità se intervengono dopo la conclusione del contratto - o quando si sono verificati prima di tale momento, se i loro effetti non erano chiaramente prevedibili prima della conclusione - e impediscono, ostacolano o ritardano la produzione o l'accettazione della pasta da parte dell'acquirente o la produzione o la consegna della pasta da parte del venditore con mezzi concordati; vale a dire: guerra; rischio di guerra; insurrezione; blocco; requisizione; embargo; chiamata del personale per il servizio militare; restrizioni valutarie; divieti o restrizioni all'esportazione o

<p>the shipment omitted during the period of suspension can be cancelled without liability to either Party, and subsequent shipments shall be resumed thereafter according to the contract.</p> <p>(d) The Party wishing to claim compensation by reason of any of the said circumstances shall notify the other Party in writing, by electronic means/email or by phone, without delay, on the occurrence of the intervention and on the cessation thereof and, as soon as practicable, notify the other Party to what extent the claim will necessitate a suspension.</p> <p>15. Delayed shipment caused by late arrival of ship</p> <p>Notwithstanding anything contained herein, in the event of a ship which has been chartered in accordance with the terms hereof being delayed in arriving at the port of loading for a period not exceeding twenty-one (21) days after the expiry of the shipment term set forth in this contract, such delay shall not by itself constitute a cause for refusing to ship or to take delivery of the relevant shipment or for claiming damages.</p> <p>16. Increase in costs</p> <p>If, after the conclusion of the contract, a substantial increase of not less than ten per cent (10 %) of the total costs of the production and transportation of the pulp should occur, the Seller shall have the right to demand a renegotiation of the price in respect of quantities due for shipment thirty (30) days after notice of renegotiation has been served, in order to obtain reimbursement for their increased costs as long as these continue. If an agreement cannot be reached within these thirty (30) days, the Seller may cancel the undelivered part of the contracted quantity.</p> <p>17. Claims</p> <p>All claims must be made in writing, by electronic means/email or by phone within thirty (30) days (except claims for payment of the invoice) after the unloading of the goods at the place of destination. No claims sent after that time shall be acknowledged.</p> <p>18. Shipments</p>	<p>all'importazione; restrizioni nell'uso dell'energia; conflitti di lavoro; carenza generale di personale, trasporti e materiali; carenza d'acqua; incendio; inondazione; tempesta; ostruzione delle ferrovie; ostruzione della navigazione causata dal ghiaccio nel porto di imbarco; perdita o detenzione in mare; mancata consegna, consegna difettosa o ritardata da parte dei fornitori del venditore di materie prime e altre merci per la produzione e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle parti.</p> <p>(b) L'acquirente o il venditore, a seconda dei casi, possono sospendere l'esecuzione ai sensi del presente contratto per motivi di esenzione, nessuna delle due parti è responsabile nei confronti dell'altra parte per eventuali danni derivanti da tale sospensione. La spedizione in transito dagli stabilimenti del venditore deve, tuttavia, essere sempre accettata dall'acquirente.</p> <p>(c) In caso di sospensione dell'esecuzione per meno di venti (20) giorni consecutivi, le spedizioni saranno riprese il prima possibile per l'intera quantità contrattuale. Quando tale sospensione sarà continuata per un periodo di venti (20) giorni consecutivi o più, la spedizione omessa durante il periodo di sospensione può essere annullata senza responsabilità per nessuna delle parti e le spedizioni successive saranno riprese in seguito secondo il contratto.</p> <p>(d) La parte che desidera richiedere un risarcimento in base a una qualsiasi delle suddette circostanze dovrà notificare all'altra parte per iscritto, via telex o via cavo, senza indugio, il verificarsi dell'intervento e la sua cessazione e, il prima possibile, notificare all'altra parte in quale misura la richiesta richiederà una sospensione.</p> <p>15. Ritardo della spedizione causato dal ritardo dell'arrivo della nave</p> <p>Nonostante quanto contenuto nel presente contratto, nel caso in cui una nave noleggiata in conformità ai termini del presente contratto ritardi l'arrivo al porto di carico per un periodo non superiore a ventuno (21) giorni dopo la scadenza del termine di spedizione previsto dal presente contratto, tale ritardo non costituirà di per sé motivo di rifiuto di spedire o di prendere in consegna la spedizione in questione o di</p>
--	---

<p>Each shipment under this contract shall be considered as a separate contract and default on one or more shipments shall not invalidate the balance of the contract except as herein otherwise provided. The present clause does not, however, affect the applicability of clauses 3 and 10 above.</p> <p>19. Applicable law The contract and the legal relations between the Buyer and the Seller shall be governed by the place in which the Seller is headquartered.</p> <p>20. Place of jurisdiction, arbitration clause Any and all disputes arising from these General Conditions or from any contract of sale between the Seller and the Customer shall be definitively settled as follows: 1. If the Customer's registered office is located within the European Union, the exclusive place of jurisdiction is Lucca (LU) - Italy, or the legal residence of the Customer, in accordance with our choice. 2. If the Customer's registered office is located outside the European Union, the following arbitration clause shall apply instead of the preceding agreement on jurisdiction. All disputes arising in connection with the present contract shall be definitively settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one of more arbitrators appointed in accordance with the Rules.</p> <p>21. Personal data Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and Italian Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 provides for the protection of individuals and other persons with regard to the processing of personal data. Such processing must be consistent with the principles of fairness, lawfulness, transparency and protection of confidentiality of the person providing their own personal data. Pursuant to art. 13 of the GDPR, the information is provided at the following link: https://www.fibret.it/dichiarazione-sulla-privacy-ue.</p>	<p>richiesta di risarcimento danni.</p> <p>16. Aumento dei costi Qualora dopo la conclusione del contratto si verifichi un aumento sostanziale non inferiore al dieci per cento (10%) dei costi totali di produzione e trasporto della polpa, il venditore avrà il diritto di richiedere una rinegoziazione del prezzo per quanto riguarda le quantità dovute per la spedizione trenta (30) giorni dopo che è stata notificata la rinegoziazione al fine di ottenere il rimborso per i suoi costi aumentati finché questi persistono. Se non si riesce a raggiungere un accordo entro questi trenta (30) giorni, il venditore può annullare la parte non consegnata della quantità contrattuale.</p> <p>17. Reclami Tutti i reclami devono essere presentati per iscritto, via telex o via cavo entro trenta (30) giorni (ad eccezione dei reclami per il pagamento della fattura) dopo lo scarico delle merci nel luogo di destinazione. Nessun reclamo inviato dopo tale termine sarà riconosciuto.</p> <p>18. Spedizioni Ogni spedizione ai sensi del presente contratto sarà considerata come un contratto separato e l'inadempimento di una o più spedizioni non invaliderà il saldo del contratto, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento. La presente clausola non pregiudica, tuttavia, l'applicabilità delle clausole 3 e 10 di cui sopra.</p> <p>19. Legge applicabile Il contratto e i rapporti giuridici tra l'acquirente e il venditore sono regolati dalla legge del luogo in cui ha sede il venditore.</p> <p>20. Foro competente, clausola compromissoria Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o da qualsiasi contratto di vendita tra Venditore e Cliente saranno risolte definitivamente come segue: 1. Se la sede legale del cliente si trova all'interno dell'Unione Europea, il foro competente esclusivo è Lucca (LU) - Italia, oppure il luogo di residenza legale del cliente, a</p>
--	--

	<p>nostra scelta.</p> <p>2. Se la sede legale del cliente è situata al di fuori dell'Unione Europea, la seguente clausola compromissoria si applicherà al posto del precedente accordo sulla giurisdizione.</p> <p>Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte definitivamente secondo le Regole di conciliazione e arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità alle Regole.</p> <p>21. Dati personali</p> <p>Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.</p> <p>Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del soggetto che fornisce i propri dati personali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, l'informativa è resa al seguente link: www.fibret.it/dichiarazione-sulla-privacy-ue.</p>
--	---